

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1512</sup> —

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VESCE, MELLINI, AGLIETTA, RUTELLI,  
TEODORI, FACCIO**

*Presentata il 21 settembre 1987*

---

**Ordinamento del Corpo di polizia  
per gli istituti di prevenzione e di pena**

---

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge riproduce integralmente il testo recante « Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e pena » approvato nella IX legislatura dalla Camera.

La fine prematura della IX legislatura ha bloccato l'iter di una riforma che si trascina ormai da anni e di cui è diventata essenziale l'approvazione.

I proponenti, pur non condividendo alcuni punti del testo approvato dalla Camera nella passata legislatura, la ripropongono oggi con l'intento di migliorarla e di farla arrivare al più presto ad una definitiva approvazione avvalendosi della procedura prevista dall'articolo 107, primo comma, del regolamento della Camera.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena).*

1. È istituito il Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena.

2. Il Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena è un Corpo civile alle dipendenze del Ministro di grazia e giustizia ed ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.

3. Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle forze di polizia.

4. In quanto compatibili con la presente legge o da essa non previste, si applicano le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

## ART. 2.

*(Scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e soppressione del ruolo delle vigilatrici penitenziarie).*

1. Il Corpo degli agenti di custodia è disciolto ed il ruolo delle vigilatrici penitenziarie è soppresso.

2. Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e quello del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie entrano a far parte del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena, secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento indicate nella presente legge.

## ART. 3.

*(Organizzazione del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena).*

1. Il Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena dispone di:

- a) centri di reclutamento;
- b) scuole ed istituti di istruzione;

c) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio.

2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalità di cui al regolamento di servizio.

#### ART. 4.

*(Organici).*

1. Gli organici del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge. Limitatamente a 5 mila unità di cui alla tabella A, si farà luogo alle relative assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 1990 e solo a partire da tale data sarà organizzato il servizio di cui al comma 5 dell'articolo 5.

#### ART. 5.

*(Compiti istituzionali).*

1. Il Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonché dalle altre leggi e regolamenti.

2. Il Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine e la disciplina all'interno degli istituti di prevenzione e pena e ne tutela la sicurezza; partecipa alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati.

3. I compiti del Corpo sono espletati all'interno degli istituti penitenziari e lungo i confini perimetrali degli stessi.

4. Gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena

non possono essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto.

5. Il personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura.

ART. 6.

*(Ufficio unico  
per il personale penitenziario).*

1. Presso la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena è istituito un unico ufficio del personale con competenza su tutto il personale penitenziario, compreso quello appartenente al Corpo di polizia. All'ufficio è preposto un funzionario del ruolo dirigente amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena.

ART. 7.

*(Organi amministrativi periferici).*

1. È istituito in ogni regione l'Ispettorato regionale dell'amministrazione penitenziaria. Per le regioni Piemonte e Valle d'Aosta è istituito un solo Ispettorato.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione delle competenze e all'organizzazione dell'Ispettorato regionale, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) inquadramento dell'Ispettorato regionale come organo periferico della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena;

b) previsione delle competenze, da esercitare secondo le direttive e i programmi disposti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, in materia di personale, istituti e servizi penitenziari, detenuti ed internati, nell'am-

bito regionale, ferma restando l'attribuzione agli Ispettorati delle competenze già previste per gli ispettori distrettuali dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538, e successive modificazioni;

c) abrogazione delle norme relative alla competenza del procuratore generale della Repubblica e del procuratore della Repubblica di cui al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

d) preposizione a capo dell'Ispettorato di un dirigente superiore dell'Amministrazione penitenziaria.

#### ART. 8.

*(Personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena).*

1. Il personale maschile e quello femminile del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena espleta i servizi di istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.

2. Il personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena da adibire a servizi di istituto all'interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti.

3. Il personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:

a) ruolo degli ispettori;

b) ruolo dei sovrintendenti;

c) ruolo degli agenti e degli assistenti.

#### ART. 9.

*(Bandiere e beni del  
Corpo - Armamento - Uniformi).*

1. Le bandiere e le decorazioni del Corpo degli agenti di custodia sono attribuite al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena.

2. Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti ed ogni altra dotazione del Corpo degli agenti di custodia sono attribuiti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena.

3. I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena sono stabiliti, anche in difformità dalle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

4. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena nonché i criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

5. Sulle divise uniformi le stellette sono sostituite dall'emblema della Repubblica italiana.

#### ART. 10.

*(Esonero dal servizio militare di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale).*

1. Gli appartenenti al personale effettivo del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena sono dispensati dalla chiamata alle armi per servizio di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale. In caso di mobilitazione generale o parziale, rimangono a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria.

2. Il servizio civile prestato dal personale effettivo ed ausiliario del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena per non meno di dodici mesi, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, è considerato, ad ogni effetto, quale adempimento degli obblighi di leva.

## ART. 11

*(Doveri di subordinazione).*

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:

a) del Ministro di grazia e giustizia;

b) dei Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria;

c) del direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena;

d) del dirigente dell'ufficio del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

e) dell'ispettore distrettuale;

f) del direttore dell'istituto;

g) dei superiori gerarchici.

2. Gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena hanno doveri di subordinazione funzionale nei confronti del prefetto, del questore e delle altre autorità dello Stato, secondo le disposizioni di legge.

## ART. 12.

*(Ordine gerarchico e rapporti funzionali).*

1. L'appartenente al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico.

2. Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.

3. L'appartenente al Corpo, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde a tutti gli effetti

il superiore che lo ha impartito. Qualora ricorrano situazioni di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.

4. L'appartenente al Corpo al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.

5. Le norme di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, ai rapporti di dipendenza funzionale.

#### ART. 13.

*(Orario di servizio).*

1. L'orario di servizio per il personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena è fissato in 38 ore settimanali ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio. Entro quattro anni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* l'orario di servizio verrà gradualmente ridotto a 36 ore settimanali in proporzione alla copertura delle dotazioni organiche previste dall'allegata tabella A, mediante trattativa con le rappresentanze sindacali del Corpo.

2. Gli appartenenti al Corpo, quando le esigenze lo richiedano, sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario di servizio, con diritto a compenso per il lavoro straordinario.

3. I limiti massimi individuali e di spesa per prestazioni di lavoro straordinario, comprese le maggiori prestazioni risultanti dalla differenza tra l'orario d'obbligo settimanale e quello dei turni di lavoro giornalieri, non possono superare annualmente le duecentoquaranta ore. I limiti di spesa sono stabiliti, unitamente ai contingenti del personale, con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Con la stessa procedura di cui al comma 3, potranno essere apportate va-

riazioni ai limiti orari massimi di cui al medesimo comma esclusivamente per casi di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.

5. Dalla stessa data in cui opereranno le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è soppressa la gratifica prevista dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284, modificato dall'articolo 145 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

6. Il personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.

7. Quando per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana, è recuperabile entro le quattro settimane successive. Entro quattro anni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* tale termine verrà gradualmente ridotto a 14 giorni in proporzione alla copertura delle dotazioni organiche previste dalla allegata tabella A, mediante trattativa con le rappresentanze sindacali del Corpo.

8. Il personale che presta servizio in un giorno festivo non domenicale, ha diritto a godere di un giorno di riposo stabilito dall'Amministrazione nel termine previsto dal comma 7.

#### ART. 14.

##### *(Trattamento economico).*

1. Al personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena compete il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

2. Le delegazioni previste dall'articolo 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono integrate dal Ministro di grazia e giustizia o da un Sottosegretario o dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena da lui delegati e dai rappresentanti sindacali del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena.

## ART. 15.

*(Ordinamento del personale).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito di ciascun ruolo:

1) ruolo degli agenti ed assistenti: agente; agente scelto; assistente; assistente capo;

2) ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente; sovrintendente; sovrintendente principale; sovrintendente capo;

3) ruolo degli ispettori: vice ispettore; ispettore; ispettore principale; ispettore capo;

b) determinazione per ciascun ruolo, nelle relative qualifiche, delle specifiche attribuzioni, secondo i seguenti principi:

1) al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti istituzionali con il margine di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute. Gli agenti e gli assistenti sono agenti di pubblica sicurezza ed agenti di polizia giudiziaria. Agli assistenti capo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

2) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le stesse mansioni esecutive conferite agli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti, ma con un maggiore livello di responsabilità. Ai sovrintendenti può essere affidato, nell'ambito di un reparto, il comando di una unità operativa o del reparto stesso quando nell'istituto non vi sia personale del ruolo degli ispettori. I

sovrintendenti sono agenti di pubblica sicurezza ed ufficiali di polizia giudiziaria;

3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite mansioni di concetto, nonché di comando di unità operative e di reparti. Gli ispettori sono agenti di pubblica sicurezza ed ufficiali di polizia giudiziaria. L'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in servizio negli istituti penitenziari e nelle scuole è gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei servizi di istituto. L'ispettore destinato a capo del personale del Corpo negli istituti penitenziari partecipa, personalmente o a mezzo di un suo delegato, alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;

c) determinazione delle modalità di assunzione e di accesso ai vari ruoli, con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione del concorso pubblico per esami; per l'ammissione ai concorsi per agente e assistente e per sovrintendente è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; per l'ammissione al concorso per ispettore è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; riserva di un quinto dei posti disponibili in organico nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori ai vincitori del concorso; riserva di posti come previsto dall'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

2) previsione del concorso riservato;

3) previsione di corsi di formazione;

4) previsione di accesso ai ruoli superiori per anzianità e merito o per merito comparativo;

d) determinazione dell'inquadramento del personale del Corpo degli agenti di custodia nei ruoli e nelle corrispondenti

qualifiche del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena di cui alla tabella A allegata alla presente legge, tenuto conto delle disponibilità dei posti in organico, del grado rivestito e dell'anzianità di grado posseduta e sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro, e composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, dal direttore dell'ufficio del personale degli istituti di prevenzione e di pena, da quattro altri dirigenti amministrativi e da sei rappresentanti del Corpo designati dai sindacati del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena più rappresentativi sul piano nazionale;

e) determinazione delle cause di cessazione dal servizio, di richiamo in servizio, di riammissione in servizio, secondo i seguenti criteri:

1) le cause di cessazione dal servizio del personale di cui alla presente legge sono quelle previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonché dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Per i trattamenti previdenziali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, e le altre disposizioni che prevedono condizioni di miglior favore. I limiti di età per il collocamento a riposo sono quelli previsti dalla tabella C allegata alla presente legge;

2) per eccezionali esigenze di servizio e per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile di un anno, il Ministro di grazia e giustizia può, con l'assenso degli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nel Corpo e che non siano stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età;

3) la riammissione in servizio è disciplinata dall'articolo 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Non può essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermità;

f) previsione di corsi periodici di aggiornamento;

g) determinazione delle norme relative agli scrutini, ai rapporti informativi, agli organi competenti ad esprimere i giudizi, alle promozioni per merito straordinario, in conformità a quanto previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

#### ART. 16.

*(Istruzione e formazione professionale).*

1. Gli istituti di istruzione per la formazione e l'aggiornamento del personale sono i seguenti:

a) scuole per gli agenti ausiliari;

b) scuole per agenti;

c) istituti per sovrintendenti;

d) istituti per ispettori;

e) centri di specializzazione, addestramento e aggiornamento.

2. Il Governo della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare il funzionamento delle scuole, degli istituti e dei centri di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri:

a) la direzione delle scuole, degli istituti e dei centri è affidata a funzionari amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria, con qualifica non inferiore a primo dirigente;

b) la formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico tra docenti ed allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche rispondono al fine di conseguire la più alta preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di responsabilità e la capacità di iniziativa;

c) la scelta dei docenti è fatta dal Ministro di grazia e giustizia. Possono essere chiamati a far parte del corpo do-

cente professori universitari o di istituti specializzati, professori di scuola media superiore e inferiore, magistrati, funzionari della Amministrazione penitenziaria e di altre Amministrazioni dello Stato, ufficiali delle forze armate. I docenti sono scelti sulla base di elenchi formati da una apposita commissione costituita dal provveditore agli studi, dal presidente del tribunale civile e penale della circoscrizione in cui ha sede la scuola, istituto o centro (o loro delegati), dal direttore della scuola, istituto o centro. È lasciata facoltà al direttore di ogni scuola, istituto o centro, di utilizzare, quando sia ritenuto opportuno ai fini formativi generali o tecnico-professionali, sentita la commissione di cui sopra, altri docenti idonei per le loro specifiche competenze o funzioni;

d) i programmi di insegnamento devono comprendere materie formative generali e materie tecnico-professionali, nonché addestramento pratico alla difesa personale ed all'uso delle armi. Nei programmi è dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione, dei diritti e dei doveri dei cittadini, dell'ordinamento penitenziario; di nozioni di criminologia e psicologia; di metodologie di osservazione scientifica della personalità e di trattamento rieducativo; di tecniche di conoscenze individuali dei detenuti. I programmi di formazione ed aggiornamento devono tenere conto della peculiarità del servizio presso gli istituti minorili;

e) gli allievi non possono essere impiegati in operazioni di servizio, se non per finalità didattiche o per tirocinio pratico, e comunque per un periodo non superiore ad un terzo della durata del corso.

#### ART. 17.

*(Disposizioni relative all'obbligo di residenza e di pernottamento e alla reperibilità).*

1. Il personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena deve risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio o il reparto cui è destinato.

2. Il capo dell'ufficio o il direttore dell'istituto, per rilevanti ragioni, può autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.

3. Dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.

4. Il personale del Corpo ha facoltà di pernottare in caserma, compatibilmente con la disponibilità di locali.

5. Per particolari e straordinarie esigenze relative all'ordine ed alla sicurezza è facoltà del direttore dell'istituto di disporre, sentiti il responsabile del reparto e l'ispettore distrettuale, il pernottamento obbligatorio del personale del reparto per l'intera durata dell'esigenza.

6. Il responsabile del reparto ha l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio del quale usufruisce a titolo gratuito.

7. Il responsabile del reparto che non usufruisce dell'alloggio di servizio deve assicurare la reperibilità nelle ore notturne.

8. A cura e spese dell'Amministrazione gli alloggi di servizio sono provvisti dell'arredamento determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

9. Per eccezionali esigenze di ordine e di sicurezza degli istituti di prevenzione e di pena può essere fatto obbligo agli appartenenti al Corpo di permanere in caserma, ovvero di mantenere la reperibilità, secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio.

10. Sono abrogati gli articoli 49, 130 e 183 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

#### ART. 18.

*(Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali).*

1. Al personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Gli appartenenti al Corpo hanno diritto di associarsi in sindacati. Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale della polizia penitenziaria né assumere la rappresentanza di altri lavoratori.

3. Gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni anche in divisa:

a) in locali di pertinenza dell'Amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne stabilisce le modalità d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico.

4. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti di dieci ore annue.

5. Gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena non possono esercitare il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine, della disciplina e della sicurezza degli istituti di prevenzione e di pena.

#### ART. 19.

*(Mensa).*

1. È istituita la mensa di servizio per gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena.

2. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, determina annualmente la quota con cui il predetto personale concorre alle spese generali della mensa.

3. Il regolamento di servizio stabilisce i casi in cui la mensa è obbligatoria e le modalità di gestione della stessa.

#### ART. 20.

*(Giurisdizione penale).*

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena sono soggetti alla giurisdizione penale dell'autorità giudiziaria ordinaria.

2. I procedimenti pendenti a carico del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorità giudiziaria competente per territorio e per materia.

3. I procedimenti pendenti presso il tribunale supremo militare sono trasferiti alla corte di appello o alla corte di assise di appello competenti per territorio.

#### ART. 21.

*(Abbandono di posto o servizio  
e violazione di ordine).*

1. L'appartenente al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena che abbandona il posto ove si trova di guardia o il servizio di custodia o vigilanza sui detenuti o internati o di sicurezza dell'istituto ovvero viola l'ordine e le disposizioni impartite al riguardo è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. La reclusione è da uno a quattro anni se il fatto è commesso da tre o più appartenenti al Corpo in concorso tra loro, dal comandante del reparto ovvero al fine di interrompere la continuità e la regolarità del servizio.

3. La reclusione è da due a cinque anni se dal fatto derivano una o più evasioni, gravi atti di violenza compiuti da detenuti o internati, l'introduzione nell'istituto di armi o di sostanze stupefacenti o altro danno alla sicurezza dell'istituto.

#### ART. 22.

*(Rivolta).*

1. Fuori dall'ipotesi prevista dall'articolo 284 del codice penale, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena che, riuniti in numero di cinque o più:

a) prendano arbitrariamente le armi o rifiutino di obbedire all'ordine di deporre, intimato da un superiore;

b) rifiutino di obbedire all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza.

2. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione non inferiore a cinque anni.

#### ART. 23.

*(Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta).*

1. Quando cinque o più appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena si associano allo scopo di commettere il delitto di rivolta, se il delitto non è commesso la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

2. Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del delitto.

#### ART. 24.

*(Movimento non autorizzato di reparto).*

1. Il responsabile di un reparto organico del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena che, senza speciale incarico o autorizzazione ovvero senza necessità, contravvenendo alle norme sull'impiego dei reparti, ordina il movimento del reparto è punito con la reclusione fino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

#### ART. 25.

*(Manifestazioni collettive con mezzi o armi del Corpo).*

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena che compiono manifestazioni collettive pubbliche mediante l'uso di mezzi del Corpo sono puniti con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquantamila a lire un milione.

2. La pena è aumentata fino a nove mesi e la multa fino a un milione e mezzo di lire per coloro che hanno pro-

mosso, organizzato o diretto la manifestazione.

3. Gli appartenenti al Corpo che partecipano alla manifestazione con il possesso di armi sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni.

ART. 26.

*(Alterazione di armi o munizioni, porto d'armi non in dotazione).*

1. L'appartenente al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.

2. Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma 1.

ART. 27.

*(Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative).*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena, in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione fino a due anni.

ART. 28.

*(Giudizio direttissimo).*

1. Per i delitti di cui agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della presente legge si procede, in ogni caso, col giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

2. Per i reati connessi si procede previa separazione dei giudizi.

## ART. 29.

*(Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della libertà personale).*

1. A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena è scontata negli stabilimenti penali militari.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia cautelare. In questi casi la richiesta può essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale.

## ART. 30.

*(Disciplina e procedimento disciplinare).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto avente valore di legge ordinaria, per la determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena e per la regolamentazione del relativo procedimento, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione delle sanzioni disciplinari del richiamo orale, del richiamo scritto, della pena pecuniaria, della deplorazione, della sospensione dal servizio e della destituzione, in ordine crescente di gravità;

b) indicazione per ciascuna sanzione delle trasgressioni per le quali è inflitta, e graduazione delle sanzioni rispetto alla gravità delle trasgressioni, tenuto conto delle particolari esigenze di servizio;

c) previsione della pena pecuniaria in misura non superiore a cinque trentesimi della retribuzione mensile e della

possibilità di sostituirla, per gli allievi degli istituti di istruzione, con la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni;

d) previsione che la deplorazione, cumulabile anche con la pena pecuniaria, comporti il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore;

e) previsione che la sospensione dal servizio non sia di durata superiore a sei mesi, vada dedotta dal computo dell'anzianità, comporti la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare pari alla metà di questa, nonché un ritardo fino a tre anni nelle promozioni o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio;

f) previsione che la destituzione venga inflitta per mancanze la cui gravità, desunta dalla specie o dalla reiterazione dei comportamenti in contrasto con i doveri e le esigenze del servizio di custodia penitenziaria, renda incompatibile la permanenza del responsabile nel Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena; previsione della destituzione di diritto a seguito di condanna definitiva per gravi delitti non colposi, di interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o di applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione;

g) regolamentazione del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari secondo i seguenti criteri: determinazione degli organi competenti ad infliggere la sanzione; obbligo di motivazione della stessa; facoltà dell'interessato di ricorrere avverso la sanzione inflitta; determinazione degli organi per il riesame delle sanzioni e lo svolgimento degli accertamenti necessari; previsione che detti organi abbiano carattere collegiale per le sanzioni più gravi della pena pecuniaria; presenza in tali organi di un rappresentante del personale designato dai sindacati del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena più rappre-

sentativi sul piano nazionale; garanzia del contraddittorio; facoltà dell'inquisito, per le sanzioni più gravi della deplorazione, di farsi assistere da un difensore appartenente all'Amministrazione penitenziaria; previsione che gli accertamenti per le trasgressioni comportanti le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e della destituzione vengano svolti da superiori gerarchici appartenenti a servizio diverso da quello dell'inquisito;

h) previsione che, in caso di procedimento disciplinare connesso con procedimento penale, il primo rimanga sospeso sino all'esito del secondo; previsione dei casi di sospensione cautelare dalle funzioni in pendenza di procedimento penale;

i) previsione dei casi e delle modalità di riapertura dei procedimenti disciplinari;

l) previsione di norme transitorie per il trasferimento ai nuovi organi disciplinari dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore delle norme delegate.

#### ART. 31.

*(Condono disciplinare).*

1. Le sanzioni disciplinari di stato inflitte agli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia e al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale, sono condonate con provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia.

2. Sono escluse dal condono le sanzioni connesse con procedimenti penali.

#### ART. 32.

*(Ufficiali del Corpo degli agenti di custodia).*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia è transito-

rio e ad esso si applicano tutte le norme in precedenza vigenti.

2. Nel ruolo transitorio vengono altresì iscritti e collocati, dopo l'ultimo pari grado del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo, gli ufficiali distaccati a prestare servizio nel Corpo degli agenti di custodia, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e successivamente sostituito dalla legge 25 giugno 1956, n. 703.

3. Al comandante del Corpo degli agenti di custodia, nelle ipotesi e nelle previsioni di destinazione di servizio, è conferito il grado superiore o la qualifica corrispondente al grado superiore con effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli ufficiali non possono essere conferite attribuzioni da esercitare nei confronti degli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena.

5. Il Governo della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare un decreto avente valore di legge ordinaria, con la procedura di cui al successivo articolo 36, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda di transitare presso le forze armate dello Stato o presso altre forze di polizia;

b) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda di transitare nel ruolo del personale direttivo amministrativo dell'amministrazione penitenziaria;

c) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda di transitare presso altre pubbliche amministrazioni; in questo caso gli ufficiali vengono iscritti e collocati in un ruolo ad esaurimento;

d) consentire agli ufficiali che abbiano raggiunto l'anzianità minima utile per il conseguimento del trattamento di quiescenza di essere collocati in congedo,

con il conferimento di una promozione decorrente dal giorno precedente il collocamento in congedo e con il beneficio di cinque bienni di anzianità;

e) prevedere, nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), la conservazione delle posizioni giuridiche e della sede di servizio ed il trattamento economico dei gradi e delle qualifiche corrispondenti del personale delle forze di polizia;

f) stabilire, nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), la corrispondenza fra il grado rivestito e la qualifica da assumere, tenuto conto dell'anzianità già maturata nel grado militare.

6. Gli ufficiali che transitano nel ruolo direttivo amministrativo dell'amministrazione penitenziaria devono frequentare un corso di qualificazione, la cui durata e i cui programmi sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

7. Al compimento con esito positivo del corso, come definito dal decreto di cui al comma 6, gli ufficiali cessano di essere inquadrati nel ruolo transitorio di cui al comma 1.

8. Gli appartenenti al ruolo transitorio di cui al comma 1 sono collocati in un ruolo ad esaurimento per attività amministrativa senza alcuna attribuzione nei confronti del personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena. Essi conservano la sede di servizio, le posizioni giuridiche, il trattamento e la progressione economica ed il trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza previsti per le corrispondenti qualifiche e per i corrispondenti gradi degli appartenenti alle forze di polizia, e nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

9. Gli appartenenti al ruolo ad esaurimento conseguono l'avanzamento al grado superiore a ruolo aperto, nel rispetto dei periodi minimi di permanenza nei singoli gradi già previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, come sostituito

dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

10. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento possono chiedere il collocamento a riposo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Agli ufficiali collocati a riposo in base al comma 10, è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ed al trattamento economico previsto dal ventesimo e ventiduesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, un aumento di servizio di quattro anni. Il periodo eventualmente eccedente è valutato per l'attribuzione delle successive classi di stipendio.

12. Al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria viene estesa l'indennità speciale prevista dal terzo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

#### ART. 33.

*(Ricostruzione della carriera di talune categorie di personale).*

1. Gli appuntati del Corpo degli agenti di custodia, arruolatisi dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane, possono, a domanda, ottenere la reintegrazione nella posizione di sottufficiale per il grado rivestito prima dell'arruolamento, con diritto alla ricostruzione di carriera ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

2. Ai fini della ricostruzione della carriera i vicebrigadieri, i brigadieri e i marescialli ordinari possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli capi possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore; le promozioni sono conferite ad anzianità con l'osservanza delle norme in vigore per l'avanzamento del personale del Corpo degli agenti di custodia, in quanto applicabili.

3. Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera ai sensi del comma 2, vengono iscritti in un ruolo separato e limitato, distinto per gradi, che è istituito ai sensi e per gli effetti della presente legge.

4. Nel ruolo anzidetto possono essere iscritti, a domanda, i militari di cui al comma 1 già transitati nella carriera di sottufficiale.

5. L'iscrizione nel ruolo separato e limitato ha luogo, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla ricostruzione di carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

6. Sulle domande degli interessati decide il Ministro di grazia e giustizia, previo parere della commissione centrale per il Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 3 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, circa il possesso dei requisiti indicati nell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 614.

7. In corrispondenza del numero degli appuntati, che dopo la ricostruzione di carriera sono iscritti nel ruolo separato e limitato, vengono lasciati scoperti altrettanti posti nel ruolo degli appuntati e delle guardie di cui alla tabella annessa alla legge 26 giugno 1980, n. 304.

8. Pari numero di posti è lasciato libero nei relativi organici nel caso di iscrizione nel ruolo separato e limitato del personale di cui al comma 1, già transitato nella carriera di sottufficiale.

9. Il personale di cui al comma 1, già cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima della data di entrata in vigore della presente legge, può essere reintegrato, a domanda, nella posizione di sottufficiale ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto o di reversibilità, previo giudizio della commissione centrale per il Corpo degli agenti di custodia. Per i deceduti la domanda può essere avanzata dal coniuge e dagli eredi aventi diritto.

10. Il personale indicato nei commi 1 e 2 nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera, previa reintegrazione nella posizione di sottufficiale, non può svolgere le funzioni di capo del personale di custodia negli istituti di prevenzione e pena previste dall'articolo 170 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

11. Gli effetti economici derivanti dall'applicazione del presente articolo hanno decorrenza dalla data di iscrizione nel ruolo separato e limitato secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi.

#### ART. 34.

*(Sostituzione del terzo comma dell'articolo 31 della legge 18 febbraio 1963, n. 173).*

1. Il terzo comma dell'articolo 31 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, già sostituito dall'articolo 8 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è sostituito dal seguente:

« L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento degli anni 65 al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per avere raggiunto il limite di età di cui al primo comma dell'articolo 26 o di cui al decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 1976, n. 392, o per infermità proveniente da causa di servizio o, se appartenente a ruolo speciale per mansioni di ufficio, sia per aver raggiunto l'età di anni 61 sia in applicazione del terzo comma dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1971, n. 607 ».

#### ART. 35.

*(Facoltà di transito del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nel ruolo dei coadiutori).*

1. Le vigilatrici penitenziarie in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che non intendano far

parte del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena sono inquadrati, a domanda da presentare entro trenta giorni dalla stessa data, nei ruoli dell'Amministrazione penitenziaria nella corrispondente qualifica funzionale, anche in soprannumero, salvaguardando il maturato economico e l'anzianità di servizio posseduta.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono subordinati alla previa copertura dei posti lasciati vacanti e dovranno essere completati entro i due anni successivi alla presentazione delle relative domande.

#### ART. 36.

*(Emanazione dei decreti delegati).*

1. Le norme delegate previste dalla presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dal parere delle Commissioni si prescinde qualora esso non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Acquisito il parere, o trascorsi i sessanta giorni, lo schema di decreto legislativo è sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei ministri ed inviato alle Camere per il parere delle competenti Commissioni permanenti. Acquisito tale parere o trascorsi trenta giorni senza che esso sia stato espresso, le norme sono deliberate dal Consiglio dei ministri in via definitiva.

2. Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il disciolto Corpo degli agenti di custodia sono destinati alle corrispondenti spese del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena.

## ART. 37.

*(Regolamento di servizio).*

1. Il regolamento di servizio del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite le rappresentanze sindacali del Corpo.

2. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di entrata in vigore del regolamento di servizio, si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, e se compatibili con essa:

a) le disposizioni del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni, quelle del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e successive modificazioni, nonché quelle della legge 18 febbraio 1963, n. 173;

b) le disposizioni relative al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

3. In dette disposizioni i gradi e le qualifiche relativi al personale di cui al comma 2 si intendono sostituiti con le corrispondenti qualifiche di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

## ART. 38.

*(Abrogazione di norme).*

1. Sono abrogate le norme che limitano o condizionano il diritto di contrarre matrimonio per il personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena o che impediscono l'accesso al Corpo ai coniugati.

## ART. 39.

*(Onere finanziario).*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 41.329 milioni per l'anno finanziario 1987, in lire 121.732 milioni per l'anno finanziario 1988, in lire 181.897 milioni per l'anno finanziario 1989.

2. Al maggior onere inerente all'attuazione dell'articolo 4, valutato in lire 37.000 milioni per l'anno 1987, lire 117.000 milioni per l'anno 1988 e lire 177.000 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, utilizzando lo specifico accantonamento « Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria ».

3. Al maggior onere inerente all'attuazione dell'articolo 7, valutato in lire 426 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, utilizzando l'accantonamento « Revisione delle dotazioni organiche dei direttori amministrativi e dei coadiutori e istituzione del ruolo di segreteria della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria ».

4. All'onere inerente all'attuazione dell'articolo 13 si provvede a carico del capitolo 2009 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

5. All'onere derivante dall'articolo 32, ultimo comma, valutato in lire 3.900 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, utilizzando parzialmente l'accantonamento « Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, relativi ai reggenti di centri di servizi sociali, al ruolo delle suore in-

caricate, dei medici incaricati provvisori, all'organico degli operai, al ruolo degli informatici, nonché a quello dei conducenti di automezzi e del personale degli uffici UNEP dell'Amministrazione giudiziaria ».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 40.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

**TABELLE**

PAGINA BIANCA

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A (Articolo 13)

**INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA E DI QUELLO DEL RUOLO DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE NEI RUOLI DEL CORPO DI POLIZIA PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA**

CORPO DI POLIZIA PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA		CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA		RUOLO DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE	Dotazione organica donne
		Qualifica	Livello retributivo		
Ruolo degli agenti e degli assistenti	Agente		Guardia	Vigilatrice penitenziaria	
	Agente scelto	IV	Guardia con più di tre anni di servizio	Vigilatrice con più di tre anni di servizio	2.267
	Assistente		Appuntato con più di sei anni di permanenza nella qualifica	Vigilatrice con più di sei anni di permanenza nella qualifica	
	Assistente capo	V	Appuntato con più di dodici anni di permanenza nella qualifica	Vigilatrice con più di dodici anni di permanenza nella qualifica	567
Ruolo dei sovrintendenti	Vice sovrintendente		Vice brigadiere	Vigilatrice superiore	
	Sovrintendente	V	Brigadiere con più di tre anni di permanenza nella qualifica	Vigilatrice superiore con più di tre anni di permanenza nella qualifica	200
	Sovrintendente principale		Brigadiere con più di sei anni di permanenza nella qualifica	Vigilatrice superiore con più di sei anni di permanenza nella qualifica	
	Sovrintendente capo	VI	Brigadiere con più di dodici anni di permanenza nella qualifica	Vigilatrice superiore con più di dodici anni di permanenza nella qualifica	49
Ruolo degli ispettori	Vice ispettore		Maresciallo ordinario	Vigilatrice capo	46
	Ispettore	VI	Maresciallo capo	Vigilatrice capo con più di tre anni di permanenza nella qualifica	38
	Ispettore principale	VI-bis	Maresciallo maggiore	Vigilatrice capo con più di sei anni di permanenza nella qualifica	28
	Ispettore capo	VII	Maresciallo maggiore scelto	Vigilatrice capo con più di dodici anni di permanenza nella qualifica	20
Totale dotazione organica ...					36.785
					3.215

## TABELLA B.

(Articolo 14)

COMPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL CORPO DI POLIZIA  
PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA  
E LE CORRISPONDENTI QUALIFICHE DELLA POLIZIA DI STATO

Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena	Polizia di Stato
Ispettore capo	Ispettore capo
Ispettore principale	Ispettore principale
Ispettore	Ispettore
Vice ispettore	Vice ispettore
Sovrintendente capo	Sovrintendente capo
Sovrintendente principale	Sovrintendente principale
Sovrintendente	Sovrintendente
Vice sovrintendente	Vice sovrintendente
Assistente capo	Assistente capo
Assistente	Assistente
Agente scelto	Agente scelto
Agente	Agente

## TABELLA C.

*(Articolo 15)*

LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO  
DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA  
PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Ruolo degli agenti e degli assistenti .	Al compimento degli anni 58
Ruolo dei sovrintendenti .....	Al compimento degli anni 60
Ruolo degli ispettori .....	Al compimento degli anni 60